

ce ammissibile, oltre alle ipotesi sopra ricordate:

- a) nell'esame in sede referente, data l'assenza di effetti preclusivi tra i passaggi procedurali in cui si articola quella sede;
- b) in occasione dell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, per espressa disposizione dell'articolo 96-*bis*, comma 5, R.C.;
- c) nell'esame, ai fini della seconda deliberazione, dei progetti di legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, R.C.;
- d) nell'esame dei provvedimenti finanziari durante la sessione di bilancio, per la previsione di cui all'articolo 122, comma 3, R.C.;
- e) nel corso del procedimento di esame di modifiche al Regolamento (Assemblea, 30 settembre 1988, pp. 3 ss.).

R. D.

## Dichiarazioni di voto

La dichiarazione di voto è uno dei pochi istituti del diritto parlamentare citati dalla Costituzione, il cui articolo 72, al terzo comma, la menziona, sia pure incidentalmente, con formula peraltro ambigua e che ha consentito lo sviluppo di diversi modelli nei due rami del Parlamento, in relazione alla sede redigente.

Mentre l'articolo 50 del Regolamento della Camera prevede la facoltà per tutti i deputati di intervenire "per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti" ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo

nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, l'articolo 109 del Regolamento del Senato distingue tra il semplice annuncio del voto, consentito a ciascun senatore prima di ogni votazione per alzata di mano (comma 1), e la dichiarazione di voto in nome del gruppo di appartenenza o in dissenso rispetto al proprio gruppo (purché il numero dei dissenzienti, precisa il comma 2, "sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al gruppo stesso").

L'ottica ispiratrice della disposizione contenuta nell'articolo 50 del Regolamento della Camera, attenta a non conculcare il diritto alla parola di ciascun deputato, purché si attenga alla pura spiegazione del voto (in qualche occasione, il Presidente di turno ha richiamato il deputato all'oggetto della dichiarazione, rammentando la facoltà concessa dall'articolo 39 del Regolamento di interdire la parola ad oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene: seduta del 21 gennaio 1988) è parzialmente contraddetta da tre ordini di fattori: 1) altre disposizioni del Regolamento relative alle dichiarazioni di voto attribuiscono in diversi casi tale facoltà ad un deputato per gruppo (facendo salvo, talora, il diritto dei dissenzienti); 2) la prassi applicativa della disposizione in esame in merito alle dichiarazioni di voto finale su progetti di legge; 3) le modifiche apportate al Regolamento per fronteggiare pratiche ostruzionistiche, con l'introduzione del contingentamento dei tempi.

1) Il Regolamento della Camera, oltre che nell'articolo 50, fa riferimento alle

dichiarazioni di voto in altre otto disposizioni: il comma 7 dell'articolo 85, il comma 3 dell'articolo 96 ed il comma 3 dell'articolo 116 attribuiscono ad un deputato per gruppo, salvi i diritti dei dissenzienti nel primo e nell'ultimo caso (con l'ulteriore riserva, nel primo caso, che il tempo per gli interventi in dissenso venga stabilito dal Presidente), la facoltà di dichiarare il proprio voto rispettivamente su ciascun articolo, emendamento, subemendamento ed articolo aggiuntivo, sull'ordine del giorno della Commissione contenente criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli di un progetto deferito in sede redigente e sulla questione di fiducia; il comma 1 dell'articolo 43 (che fa salva la possibilità di intervenire per dichiarazione di voto quando si sia già parlato in una discussione), il comma 3 dell'articolo 44, relativo alla chiusura della discussione, che rimanda esplicitamente all'articolo 50, il comma 1 dell'articolo 88 (riguardante le dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno) e il comma 4 dell'articolo 99 (concernente la seconda deliberazione su progetti di legge costituzionale) attribuiscono la facoltà di dichiarare il voto a tutti i deputati. (Il comma 1 dell'articolo 96, teso ad escludere la facoltà di dichiarare il voto sugli articoli di un progetto di legge esaminato da una Commissione in sede redigente, non ha rilevanza ai fini dell'analisi). La diversità di disciplina secondo i casi ha ovviamente una sua logica, connessa sia a motivi di economia procedurale, come nel caso dell'articolo 85, comma 7, sia a motivi di realismo politico, come nel caso dell'articolo 116, comma 3, dal momento che il rapporto di fiducia inve-

ste le relazioni tra gruppi parlamentari e Governo, fermo restando lo spazio per il dissenso dei singoli.

2) La prassi applicativa dell'articolo 50 in merito alle dichiarazioni di voto finale, a far data dal 1992 e con maggiore uniformità nel corso della XII legislatura, ha teso ad uniformare la disciplina dell'istituto, attribuendo la facoltà di intervenire ad un deputato per gruppo e, in genere con tempi minori annunciati dal Presidente di turno, ai deputati dissenzienti. Tale prassi, instauratasi senza che, generalmente, venissero sollevate obiezioni, ha indotto comunque la Presidenza della Camera a sollecitare una riflessione dei gruppi sull'argomento al termine di un approfondito dibattito svoltosi nella riunione della Giunta per il regolamento del 23 marzo 1995. In quella sede la Presidente della Camera, Irene Pivetti, ha rilevato che i numerosi precedenti, evidentemente ispirati "a finalità di razionalizzazione ed economia procedurale" ("finalità che, - ha precisato - soprattutto in seguito all'introduzione del contingentamento dei tempi, tendono ad essere sempre più opinione comune ed influenzano positivamente il costume parlamentare"), sembra vengano condivisi dai deputati, dal momento che in diversi casi gli intervenuti hanno dichiarato esplicitamente di assumere una posizione in dissenso rispetto a quella del gruppo di appartenenza al fine di poter prendere la parola. Nel corso del dibattito seguito alle dichiarazioni della Presidente sono emerse posizioni assai divaricate tra chi difendeva il tenore letterale del comma 1 dell'articolo 50, quale momento indefettibile di auto-

nomia del singolo deputato rispetto al gruppo di appartenenza, e chi ha proposto soluzioni tese a consentire un migliore svolgimento dei lavori parlamentari. Merita di essere segnalato il suggerimento che si stabilisca un termine entro il quale iscriversi per dichiarazione di voto, al fine di evitare lo stillicidio di iscrizioni che si susseguono allontanando sempre più il momento del voto rispetto ad ogni previsione iniziale (una norma di tale tenore esiste al Parlamento europeo, dove le iscrizioni vengono accettate fino a quando è in corso di svolgimento la prima dichiarazione). La definizione del problema è comunque stata rinviata e nulla sembra impedire che – *nemine contradicente* – possa continuare la prassi attualmente instauratasi, con l'apprezzamento da parte del Presidente delle modalità e della quantità degli interventi in dissenso, al fine di stabilire, eventualmente, un tempo più ridotto per la dichiarazione di voto. È quanto avvenuto in diverse occasioni nella legislatura in corso; è degna di rilievo, in particolare, la decisione assunta dalla Presidenza nel corso della seduta del 22 febbraio 1995, quando furono attribuiti, in un primo momento, due minuti per le dichiarazioni di voto finale in dissenso, poi ridotti a trenta secondi una volta constatata l'artificialità del dissenso stesso.

3) Il tema del dissenso è intimamente connesso con la recente riforma regolamentare (1990) che ha introdotto alla Camera il regime dei tempi contingentati per far fronte ad ipotesi patologiche di rallentamento dei lavori. La riforma del 1990 si è inserita in una linea evolutiva costante nel tempo tesa ad un ridimen-

sionamento dei poteri dei singoli deputati e dell'Assemblea da parte dei gruppi e per effetto della rivalutazione del ruolo del Presidente. Una volta entrati in regime di contingentamento, tutti gli interventi vengono imputati ai gruppi, salvo, per espressa disposizione regolamentare, quelli in dissenso. Gli interventi in dissenso si prestano pertanto ad una funzione strumentale, tesa ad intaccare una ulteriore riserva del tempo non attribuito ai gruppi. Ne consegue l'esigenza che essi vengano drasticamente limitati con decisione della Presidenza quando possano pregiudicare l'andamento dei lavori. D'altra parte, va comunque tutelato uno spazio per esprimere opinioni divergenti dalle posizioni dei gruppi, che possono avere profonde motivazioni; come ebbe ad affermare il Presidente di turno nella seduta del 3 marzo 1993, "la possibilità d'esprimere dissenso è fisiologica nei dibattiti parlamentari" e "sarebbe veramente difficile per la Presidenza compiere valutazioni circa l'intento ostruzionistico di coloro che chiedono di intervenire per dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo".

Il dissenso può riguardare dichiarazioni di voto favorevole rese a nome del gruppo su emendamenti di cui il dissenziente sia firmatario (in alcuni casi è stato contestualmente preannunciato il ritiro della firma dall'emendamento) oppure può concernere la motivazione del voto e non la sua espressione, come nel caso della dichiarazione di voto svolta dal senatore Elia nella seduta del 22 marzo 1990, cui seguirono numerosi strascichi polemici. Il dissenso sulla motivazione e non sul reale comportamento di voto aprirebbe del resto il fronte ad interven-

ti non giustificati da una effettiva diversificazione nel momento di procedere alla votazione. Più volte, infatti, alla Camera, il Presidente di turno ha ricordato al deputato dissenziente "che alla dichiarazione di voto dovrà seguire un comportamento corrispondente nella votazione" (seduta del 18 dicembre 1987) o, in modo ancora più netto, "che dovrà anche votare di conseguenza" (seduta del 1° marzo 1989); in un'altra occasione fu chiarito che il dissenso "può configurarsi soltanto se si traduce nella manifestazione di un tipo di voto - favorevole, contrario o di astensione - diverso da quello annunciato a nome del gruppo, non essendo contemplata la non partecipazione al voto" (seduta dell'8 febbraio 1989). In qualche caso si è invece fatta notare l'astensione dalla votazione di deputati che pure avevano svolto una dichiarazione di voto (per esempio: intervento sull'ordine dei lavori dell'on. Pellegatta nella seduta del 12 gennaio 1989; richiamo al Regolamento dell'on. Labriola nella seduta del 10 aprile 1990).

I dissenzienti non devono inoltre mai superare la metà meno uno degli appartenenti al gruppo, per esplicita disposizione del regolamento del Senato e per prassi alla Camera, come ricordato dal Presidente di turno nella seduta del 22 febbraio 1990.

È comunque fisiologico che si possano registrare casi di profondo dissenso o di veri e propri strappi tra singoli deputati e i rispettivi gruppi. È quanto avvenuto nel corso della discussione del progetto di legge relativo alla disciplina delle tossicodipendenze (poi legge 26 luglio 1990, n. 162), quando il deputato Negri,

iscritto al gruppo del PSDI (dal quale uscirà proprio in seguito alla vicenda), interveniva sistematicamente in dissenso rispetto al gruppo: per far rilevare il dissenso al fine del computo dei suoi interventi nell'ambito della riserva di tempo accantonata *ad hoc*, induceva il presidente del gruppo a definire ogni volta la propria posizione. Otteneva così il duplice effetto di costringere il gruppo ad utilizzare il proprio tempo e di accaparrarsi quasi in monopolio il tempo destinato ai dissenzienti.

In un altro caso, il delegato del gruppo socialista Andrea Buffoni fece presente una volta per tutte nella seduta del 6 dicembre 1991 che gli interventi dell'on. Piro erano da considerarsi sempre in dissenso. La vicenda si trascinò per diverse sedute, nel corso delle quali l'on. Piro godette di un trattamento tutto particolare, vedendosi assegnato *ad personam* il tempo per intervenire, detratto dal tempo riservato alla Presidenza. La decisione della Presidenza suscitò le proteste dei gruppi di opposizione, i quali chiesero che lo stesso trattamento fosse riservato a tutti i dissenzienti. Il Presidente di turno assicurò che la Presidenza avrebbe di volta in volta stabilito il tempo da attribuire ai dissenzienti, in misura uguale per tutti, ma determinata in rapporto alla situazione in atto nelle varie fasi del procedimento (seduta del 12 dicembre 1991).

Vi sono due ulteriori ipotesi da considerare circa il rapporto tra contingentamento dei tempi e interventi in dissenso. La prima concerne gli interventi in dissenso da un gruppo che ha esaurito il tempo a disposizione e non può quindi chiarire le proprie posizioni (la questio-

ne fu sollevata dall'on. Calamida, del gruppo DP-comunisti, nella seduta dell'11 dicembre 1991. Il Presidente di turno si impegnò ad informare del rilievo il Presidente della Camera); la seconda riguarda il gruppo misto, al quale, secondo alcuni membri del medesimo (Staiti di Cuddia delle Chiuse e Luigi Amato), non andrebbe applicata, data la sua particolare natura e composizione, la disciplina relativa ai dissenzienti. Il Presidente di turno, nella seduta dell'11 dicembre 1991, fece presente che i deputati componenti il gruppo misto non hanno diritto ad una ripartizione di tempi individuale ma affermò che la questione poteva essere posta *de iure condendo*. Alla ripartizione dei tempi tra i deputati appartenenti al gruppo misto provvedette poi in effetti il presidente del gruppo stesso, come comunicato dal Presidente di turno nella seduta del 18 dicembre 1991.

La prassi di computare a parte gli interventi in dissenso, o in un apposito monte orario o nel tempo riservato alla Presidenza, è stata contraddetta una sola volta. Nella seduta del 25 luglio 1991, intervenendo il deputato Carlo Tassi (MSI-DN) per un richiamo al Regolamento, teso a preannunciare una dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo, il Presidente di turno rilevò che "il contingentamento dei tempi si applica a tutti i deputati iscritti al gruppo, indipendentemente dalle posizioni che intendano assumere sul provvedimento".

Un'ultima considerazione concerne le dichiarazioni di voto finale. La prassi prevalente comporta che il tempo necessario per la dichiarazione di voto finale sia computato nel tempo attribuito ai

gruppi, avvalendosi di una certa elasticità. Per esempio, nei resoconti della seduta del 23 gennaio 1991 è riportata la comunicazione del Presidente relativa al contingentamento del "tempo complessivo disponibile per l'esame degli articoli fino alla votazione finale del disegno di legge n. 4730 sugli enti di gestione". Nella seduta successiva, accingendosi ad intervenire per la dichiarazione di voto finale l'on. Mattioli (gruppo verde), il Presidente gli segnalò che aveva a disposizione soltanto due minuti, ma avrebbe potuto contare "su un'interpretazione estensiva da parte della Presidenza".

Esattamente un anno dopo, nella seduta del 23 gennaio 1992, il Presidente di turno ebbe invece ad affermare "che per le dichiarazioni di voto finali ogni deputato ha a disposizione dieci minuti, che di norma la Presidenza ha computato in aggiunta al tempo assegnato complessivamente ai gruppi". La prassi prevalente, come ricordato, va in direzione opposta rispetto a quella sostenuta dal Presidente di turno, pure corretta in linea di principio; d'altra parte, la Presidenza ha sempre consentito, con il massimo di elasticità possibile, di dichiarare il proprio voto a tutti coloro che ne avessero fatto richiesta. Sarebbe comunque possibile allegare al resoconto stenografico della seduta un testo scritto. È quanto fece l'on. Piro nella seduta del 20 dicembre 1991, avendo esaurito il tempo a propria disposizione. Altre volte, si ricorre alla consegna del testo scritto della dichiarazione di voto per la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta, con il consenso degli interessati, per accelerare il voto sui provvedimenti.

\* \* \*

Fin qui si è trattato dell'istituto della dichiarazione di voto esclusivamente sotto il profilo della sua imputazione ai singoli deputati oppure ai gruppi, privilegiando un aspetto di indubbia attualità, esplorato anche in sede di Giunta per il regolamento. Occorre però accennare, sia pure in maniera schematica, ad alcune altre questioni.

Il comma 2 dell'articolo 50 stabilisce che qualora i Ministri intervengano dopo lo svolgimento delle dichiarazioni di voto, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione. La norma è stata applicata nel senso di consentire la riapertura della discussione ogni qual volta il Ministro fornisca ulteriori elementi che non si limitino a "precisazioni di carattere tecnico" (secondo l'espressione usata dal Presidente di turno nella seduta del 21 gennaio 1988) o a chiarimenti relativi ai quesiti posti nel corso degli interventi (seduta del 23 ottobre 1987). In un caso, il Presidente di turno ritenne opportuno riaprire la discussione relativa all'oggetto della deliberazione in seguito ad un intervento del relatore per la maggioranza, "data la rilevanza della questione e la natura delle precisazioni" svolte (seduta del 3 dicembre 1992). Altre volte, il Presidente di turno ha ritenuto di consentire che fossero rinnovate le dichiarazioni di voto, in casi eccezionali ed in assenza di obiezioni, come nella seduta del 13 dicembre 1992, dopo una sospensione della seduta finalizzata a consentire che il Comitato dei nove esprimesse le proprie valutazioni sugli interventi già effettuati. Un'applicazione estensiva della disposi-

zione in oggetto si è avuta nella seduta del 21 gennaio 1993, quando la Camera stava procedendo ad una deliberazione sui requisiti di costituzionalità di un decreto-legge ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento. Essendo intervenuto un Ministro, il Presidente ha correttamente riaperto la discussione con riferimento proprio all'articolo 50, comma 2, senza peraltro che nessun deputato intervenisse.

Il comma 3 dell'articolo 50 stabilisce che, una volta iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto. Anche questa disposizione è stata applicata con una certa flessibilità. Meritano di essere ricordati tre episodi: il primo concerne l'annullamento di una votazione su un emendamento per consentire ad un deputato che ne aveva fatto richiesta prima che la votazione stessa fosse indetta di svolgere la propria dichiarazione (seduta del 21 novembre 1991); il secondo si è verificato nella Commissione cultura l'11 ottobre 1990, quando il presidente, pur dovendosi ripetere una votazione sulla quale era mancato il numero legale nella seduta precedente, consentì in via eccezionale e senza che ciò costituisse precedente che venisse presa ancora la parola; il terzo riguarda un caso analogo verificatosi in Assemblea il 26 ottobre 1988, quando, in assenza di obiezioni, la Presidenza consentì lo svolgimento delle dichiarazioni di voto rispetto ad un provvedimento sulla cui votazione finale era mancato il numero legale.

Dal tenore letterale del comma 3 dell'articolo 50 deriva anche l'unitarietà del momento della dichiarazione rispetto a quello del voto, unitarietà che non sem-

pre è stata rispettata, in assenza di obiezioni, consentendo lo svolgimento delle dichiarazioni finali di voto in sedute diverse rispetto a quelle in cui i provvedimenti venivano posti in votazione, con una prassi, anche recente, estremamente elastica ed ispirata al principio del *nemine contradicente*.

Va altresì ricordato, incidentalmente, che quando la Camera è costituita in collegio elettorale non sono consentite le dichiarazioni di voto.

Un caso particolare, che dette adito a contestazioni, si verificò nella seduta del 23 marzo 1983, quando il Presidente di turno pose in votazione due emendamenti presentati da un deputato escluso dall'Aula per motivi disciplinari, senza consentire che fossero oggetto di dichiarazioni di voto "poiché si versava in una situazione del tutto eccezionale".

Si sono verificati diversi casi in cui deputati che avevano ricevuto l'incarico di relatore su un provvedimento siano poi intervenuti per dichiarazioni di voto a nome del gruppo: i precedenti in tal senso, salvo omissioni, risalgono alla X (sedute del 21 dicembre 1987 e del 22 luglio 1988) e alla XI legislatura; come notò correttamente il Presidente di turno nella seduta del 21 dicembre 1987, "la posizione di un relatore che fa anche dichiarazioni di voto è al limite del Regolamento, anche se si è instaurata una prassi in tal senso". Nella seduta del 10 maggio 1989 l'on. Valdo Spini, allora Sottosegretario al Ministero dell'interno, si vide negare, in quanto membro del Governo, la parola per dichiarazione di voto su un complesso di mozioni e risoluzioni riguardanti gli effetti di una sentenza della Corte costituzionale sull'ora

di religione. Riguardo alla sede legislativa, vi è un precedente che risale all'ormai lontano 29 aprile 1981, quando il presidente della Commissione industria, Francesco Forte, intervenne per la dichiarazione di voto finale su un provvedimento.

Le ultime considerazioni di questa nota concernono il disposto dell'articolo 116, comma 3, del Regolamento, relativo alla questione di fiducia. In merito a tale disposizione, occorre esaminare tre questioni. La prima concerne la prassi relativa all'ordine di svolgimento delle dichiarazioni, che vengono effettuate secondo la consistenza numerica, in ordine crescente, dei gruppi a meno che non vi sia la richiesta che l'ordine venga stabilito per sorteggio. Vi sono diversi precedenti di tale richiesta nel corso della XI legislatura. La seconda questione attiene la prassi (contestata, a quanto risulta, in una sola occasione, risalente all'8 febbraio 1989) in base alla quale, prevedendo il comma 3 dell'articolo 116 che si proceda alla votazione per appello nominale sulla questione di fiducia non prima di ventiquattro ore dal momento in cui il Governo l'ha posta, la Camera viene convocata per svolgere le dichiarazioni di voto con un anticipo tale da iniziare la votazione non prima del decorso del termine. La terza ed ultima questione concerne la prassi tendente ad attribuire ai deputati che intervengano in dissenso dal proprio gruppo un tempo stabilito dalla Presidenza, in genere inferiore ai dieci minuti, interpretando il silenzio del comma 3 dell'articolo 116 in merito al tempo da concedere alle dichiarazioni di voto in dissenso alla luce del comma 7 dell'articolo 85 (si veda, in

particolare, la precisazione del Presidente nella seduta del 24 gennaio 1990).

*V. D. P.*

## Provvedimenti collegati

1. I provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica trovano cittadinanza nell'ordinamento giuridico con la legge 23 agosto 1988, n. 362, che ha modificato la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

Di fatto, tuttavia, essi costituivano una figura già nota all'esperienza parlamentare in materia di bilancio, in quanto compaiono, per la prima volta, nella nuova procedura delle decisioni di finanza pubblica inaugurata a partire dal 1987, in via sperimentale, in conformità a quanto previsto da due risoluzioni identiche approvate dalle commissioni bilancio della Camera e del Senato il 10 e l'11 giugno 1986.

In particolare, questa nuova procedura nasceva dalla considerazione dell'esperienza applicativa della citata legge n. 468, specie in riferimento alle problematiche emerse in relazione alla legge finanziaria. Si era riscontrato, cioè, un progressivo appesantimento dei contenuti di quest'ultima, rispetto, invece, a quelli previsti dall'articolo 11 della suddetta legge.

Infatti esso stabiliva, al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio plu-

riennale e il bilancio annuale, la presentazione al Parlamento da parte del Ministero del tesoro, di concerto con quelli del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, di un disegno di legge finanziaria; questo doveva indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, la quantificazione delle risorse delle leggi pluriennali di spesa e l'ammontare dei cosiddetti fondi globali; inoltre con esso potevano essere apportate modifiche e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio. Si tratta quindi, per quanto riguarda la prima parte, di un contenuto necessario della legge finanziaria, mentre, per quanto riguarda la seconda parte, ne è evidente il carattere eventuale, finalizzato a predeterminare il quadro legislativo nel quale inserire le determinazioni di bilancio. Tale contenuto eventuale doveva muoversi entro un preciso confine costituito dalla definizione di modifiche e integrazioni all'ordinamento giuridico con specifico riflesso sulla gestione finanziaria dello Stato; ciò discendeva direttamente dai limiti posti dall'articolo 81, comma 3, della Costituzione che prevede che con la legge di approvazione del bilancio non possano stabilirsi nuovi tributi e nuove spese, richiedendo quindi, per le decisioni di nuove entrate e di nuove spese, l'intervento di leggi sostanziali precedenti la presentazione del bilancio.

Contenuto in questi limiti lo strumento della legge finanziaria, doveva rimanere escluso dal suo contenuto ogni intervento che avesse carattere di riforma o di nuova disciplina organica di settore, nonché norme anche particolari e di set-